

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 184/07/2011

CONSIDERAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO

La Farmacia Venezia sas di Va. Gi. & C. ricorre contro l'avviso di rettifica e liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate ufficio di Milano 5 per il recupero della maggiore imposta dovuta sull'atto di cessione d'azienda sita in Milano via Porro Lambertenghi n. 25 e avente ad oggetto attività di farmacia e ne chiede l'annullamento contestando la legittimità dell'atto sotto il profilo della motivazione, e la fondatezza nel merito non avendo l'ufficio tenuto conto della situazione particolare del titolare dell'azienda.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per essere stato proposto dopo la scadenza del termine perentorio fissato all'art. 21 dlgs 546/92 e, nel merito, ha chiesto la conferma dell'atto osservando come i ricavi fossero rimasti invariati anche negli anni di crisi, a dimostrazione di una clientela stabile e di un avviamento immutato.

Anche il venditore Gi. Gi. ha ricorso contro l'atto dell'ufficio finanziario svolgendo considerazioni identiche.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita anche il questo giudizio assumendo identiche conclusioni.

I giudizi sono stati riuniti e trattati nell'odierna pubblica udienza.

L'eccezione pregiudiziale è fondata.

La sospensione per un periodo massimo di novanta giorni del termine per impugnare l'accertamento, e sempre che nel frattempo la procedura non si sia conclusa negativamente, non comporta che il termine per presentare il ricorso decorre ex novo da tale data.

Trattandosi di sospensione, infatti, occorre computare anche il termine eventualmente maturato antecedentemente e ciò determina, nella specie, che i 41 giorni decorsi fino alla data di presentazione dell'istanza vanno considerati per il calcolo del termine massimo di sessanta giorni, con la conseguenza che conclusa negativamente la procedura in data del 25 giugno '09 il ricorso andava proposto entro la data del 14 luglio '09, con l'ulteriore conseguenza che i ricorsi de quibus proposti in data 6 ottobre '09 sono inammissibili.

Si ravvisano equi motivi per compensare le spese processuali.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi.

Spese compensate.